



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 132 ANNO 2014

SEDUTA DEL 18/12/2014 ORE 19:00

**OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI.
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER
LA DIFESA DEL CANE. SEZIONE DI PARMA. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	PRESENTE	
CONCARI LUCA	PRESENTE	
CAROSINO STEFANO	PRESENTE	
CATELLI GIAN LUCA	PRESENTE	
BURLA ANGELO	PRESENTE	

Totale presenti: n. 5

Totale assenti : n. 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. SEZIONE DI PARMA. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320, i Comuni devono essere dotati di canili per la custodia temporanea e permanente dei cani vaganti catturati e per l'osservazione di quelli sospetti;

RICHIAMATA la Legge Regionale. Emilia –Romagna 07/04/2000 n. 27 recante “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, la quale nel confermare, all’art. 16, la competenza dei Comuni ad assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del succitato Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento a eventuali richiedenti, prevede altresì che spetti ai Comuni medesimi assicurare il ricovero e la custodia permanente nei casi in cui non sia possibile la restituzione o l'affidamento a terzi.

CONSIDERATO che la gestione delle strutture di ricovero e custodia deve avvenire nel rispetto delle garanzie igieniche-sanitarie di cui all’art. 20 della richiamata Legge Regionale 07/04/2000, n. 27, nonché di ogni altra norma in materia;

CONSIDERATO che questo Ente con propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 15 / 2013 ha approvato specifica convenzione, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma, con conseguente miglioramento del controllo e custodia dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale, per il biennio 2013/2014;

VISTA la bozza di convenzione appositamente predisposta dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 03.12.2014 al n.14425, atta a regolamentare il servizio di ricovero e custodia dei cani vaganti eventualmente rinvenuti nel territorio di questo Comune nel 2015;

PRESO ATTO che la quota di partecipazione posta a carico del Comune di Busseto è determinata in €. 3.800,00 annuali;

RITENUTO di provvedere in tal senso, valutata l’efficacia, l’efficienza ed economicità del servizio già svolto dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma;

PRESO ATTO che la succitata convenzione non prevede il servizio di cattura cani randagi, servizio che si è reso disponibile ad eseguire a titolo gratuito, il Sig. Gambazza Maurizio, referente dell’ATC Parma 1, così come risulta da nota prot.14420 in data 03.12.2014;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO l'art. 23 comma 3 lett. i) dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 32 in data 27/09/2007, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.;

RILEVATO:

- che il Responsabile del Servizio Affari Generali, Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE;

- che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE;**

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI AFFIDARE alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma l'incarico per il servizio di ricovero e custodia cani vaganti eventualmente rinvenuti nel territorio comunale;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti tra il COMUNE DI Busseto e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma, per il 2015, allegata alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che la spesa annua per il servizio di cui all'oggetto è quantificata in € 3.800,00 e trova copertura all'intervento 1.03.0203 del bilancio pluriennale 2014/2016;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli atti di gestione conseguenti;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. SEZIONE DI PARMA. PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 03/12/2014

Responsabile del Servizio
Rita Mingardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

**SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI. APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. SEZIONE DI
PARMA. PROVVEDIMENTI.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Busseto, lì 04/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 132

DEL 18/12/2014

**OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI.
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL
CANE. SEZIONE DI PARMA. PROVVEDIMENTI.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2015 al 23/01/2015

Busseto li 08/01/2015

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

Convenzione tra Comune di _____ e Lega Nazionale per la Difesa del cane

Addì _____ del mese di _____ dell'anno _____ nell'ufficio di Segreteria del Municipio, con la presente scrittura privata tra il Responsabile del Servizio del Comune di _____ agente in nome e per conto del Comune stesso, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, atto conosciuto dalle parti e la Lega Naz. per la Difesa del Cane- sezione di Parma, nella persona del Presidente Lorena Longo nata a Venezia, il 13-06-65, e residente in via Parenzo 1 Venezia Lido (VE), legale rappresentante della Lega Nazionale per la difesa del cane, con sede in Parma, strada Martinella 66/A.

Premesso :

-che la legge 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

-che la Regione Emilia Romagna con la L.R.07/04/00 n°27, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente. In particolare, agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all'istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;

Tenuto conto che :

-per assicurare lo svolgimento delle funzioni nel rispetto della vigente normativa, il Comune ha individuato la Lega nazionale per la difesa del cane (L.N.D.C.), sezione di Parma, con la quale negli anni passati si è già collaborato mediante convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1- Oggetto

La convenzione ha per oggetto le attività di ricovero, custodia cura e sostentamento dei cani nella struttura di ricovero della LNDC, denominata "Maria Cortese", strada Martinella 66/A, Alberi di Vigatto (PR)

ART. 2- Finalità

Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000

ART. 3- Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione.

Le attività oggetto della convenzione sono le seguenti :

1. accoglienza e custodia degli animali randagi rinvenuti vaganti sul territorio comunale;

tale attività, a norma della L.R.27/00, può essere svolta in due momenti:

- a) osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati per una durata massima di 60 gg
- b) custodia temporanea o permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria.

Agli animali sono assicurati il mantenimento, le normali cure e tutti gli interventi di natura veterinaria quali: interventi chirurgici,(escluse le sterilizzazioni che sono a carico del comune) profilassi della filariosi, sverminazione, richiami vaccinali e quant'altro si rendesse necessario dalla data successiva al ricovero presso il rifugio. Le visite e le cure mediche saranno effettuate da personale veterinario messo a disposizione dalla Lega.

2. custodia dei cani presso l'attuale struttura "Maria Cortese", strada Martinella 66/A, Alberi di Vigatto (PR) . Ogni consegna, effettuata da incaricati del comune, dovrà tenere conto della capienza massima del rifugio.
3. pulitura, disinfezione e disinfestazione quotidiana della struttura e dei box;
4. approvvigionamento e somministrazione quotidiana di cibo e acqua fresca in misura congrua alle esigenze;
5. operazioni di affido gratuito dei cani a coloro che ne facciano richiesta, trascorso il periodo di ricovero sanitario dal ritrovamento;
6. obbligo di comunicazione al Comune di residenza ed eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari entro 60 gg. dalla consegna e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della L.281/91 e s.m.i. e dall'art.17 della L.R. 27/2000;
7. tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali;
8. compilazione di una scheda informativa dalla quale risulti il numero di cani ospitati alla fine del mese precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti ai proprietari nel corso del mese, resoconto da trasmettere ogni due mesi al comune di _____;
9. attivazione dei contatti con i Servizi Veterinari territoriali per lo svolgimento delle attività di competenza delle AUSL locali a norma dell'art.4 della L.R.27/2000;
10. applicazione sottocutanea del microchip identificativo sui cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, qualora non lo avessero. Il comune provvederà a fornire i medesimi e la relativa documentazione. L'iscrizione del cane verrà fatta a carico della Lega all'anagrafe canina del comune di Parma così come impone il D.R. sett 2013 , e ne verrà informata l'anagrafe canina del comune di provenienza del randagio.

ART.4 – Obblighi e oneri della Lega

Il responsabile del rifugio si impegna a garantire una situazione di equilibrio fra entrate e uscite di animali in modo che la struttura sia occupata da un numero di cani non superiore al numero per il quale è stato autorizzato;

Gli operatori del canile (dipendenti e volontari), operando per conto del Comune un servizio pubblico, devono operare in maniera trasparente con i cittadini, fornendo le informazioni che consentono agli stessi di conoscere i servizi offerti dal Comune. La Lega garantisce che gli operatori inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso di cognizioni tecniche e pratiche necessarie al corretto svolgimento delle mansioni richieste. Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalla normativa vigente ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione.

La Lega si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

Sono a carico della Lega:

- alimenti, medicinali e vaccini
- carburanti, lubrificanti e manutenzione ed assicurazione dei mezzi impiegati;
- copertura assicurativa per i volontari e per danni a terzi;
- interventi di pulizia, disinfezione e disinfestazione della struttura;
- spese per le attività del medico veterinario necessarie per garantire la salute degli animali custoditi, ad esclusione delle mansioni di cui all'art. 4 della L.R. 27/2000 di competenza delle AUSL;
- spese per gli operatori con idoneo profilo professionale per garantire una conoscenza tecnica adeguata sulla salute, sull'alimentazione e sul comportamento degli animali;
- utenza relativa ai locali del canile (luce, acqua, gas);
- materiali vari di consumo.

La Lega non assume alcuna responsabilità per il decesso di soggetti affetti da gravi patologie o per cause indipendenti dalla propria volontà.

Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato che ne attesti le cause.

ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune

Il Comune provvede a proprie spese alla cattura dei cani randagi e al loro trasporto presso la struttura convenzionata della L.N.D.C. sezione di Parma.

Il Comune si impegna a fornire gratuitamente i microchips che verranno utilizzati per l'identificazione del cane

L'Amministrazione comunale si impegna a favorire la pratica delle adozioni attraverso opportune campagne informative ed a collaborare con la Lega per assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina sul territorio ed attuare interventi costanti di tutela e di cura anche a protezione della salute pubblica.

Rinunce di proprietà: la rinuncia alla proprietà di un cane deve essere effettuata presso gli uffici comunali di anagrafe canina utilizzando l'apposita modulistica dallo stesso predisposta. L'accettazione della rinuncia da parte del Comune è subordinata al pagamento preventivo, ai sensi dell'art. 18 delib. GR: 1302/2013 punto 6, di una quota fissa di euro 250 che verrà versata direttamente dal rinunciatario alla Lega del cane al momento della consegna dell'animale. Sono a carico del proprietario le spese di mantenimento presso la struttura definitiva calcolate in euro 1,00/giorno per tutta la vita dell'animale fino ad eventuale adozione o decesso dello stesso. Successivamente il Comune provvede a trasferire il cane presso la struttura convenzionata.

Detta quota di mantenimento è versata semestralmente (euro 182,50) dal proprietario al Comune a partire dalla data di ingresso del cane nella struttura. Le somme ricevute dal Comune come sopra specificate sono liquidate entro 30 giorni dalla riscossione alla Lega.

Sono a carico del proprietario anche eventuali visite e terapie specifiche per cani particolari con disturbi del comportamento.

Qualora il proprietario non fosse in grado di ottemperare alla spesa pattuita, il Comune si farà carico della medesima, in caso contrario la Lega non accetterà il cane nel proprio rifugio.

Se l'animale appartiene a una razza cosiddetta pericolosa, la Lega si riserva di accettare o meno l'entrata del cane.

Cani sottoposti a sequestro : ai sensi dell'art 17 comma 6 della LR 27/2000 le spese per il ricovero nonché eventuali trattamenti sanitari dei cani sottoposti a sequestro sono a carico dei proprietari, per un onere giornaliero di Euro 10,00. Se il proprietario non fosse in grado di farsi carico della spesa, il Comune dovrà ottemperare alla medesima.

Casi eccezionali: i casi di ricoveri eccezionali di cani per quantità e/o problematiche presentate verranno valutati e concordati singolarmente di volta in volta.

Il Comune è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile della lega di ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività oggetto della convenzione, nonché sulla validità della stessa.

Il corrispettivo totale a carico del Comune di _____ per la prestazione del servizio da parte della Lega è fissato annualmente in € _____ (entrata max _____ cani all'anno)

L'importo annuo dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio per ogni anno per tutta la durata della convenzione;

In caso di risoluzione della presente convenzione o di mancato rinnovo, entro i successivi 30 gg, il Comune di _____ provvederà a sua cura e spese al ritiro dei propri cani al momento presenti nella struttura.

ART.6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal _____

Il Comune si riserva di risolvere la convenzione con almeno 3 mesi di preavviso.

Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte della Lega agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Lega fino al momento dell'efficacia della risoluzione della convenzione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di _____

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune
Il Responsabile di Settore

Per la Lega Nazionale per la difesa del cane
Il Presidente di sezione

Cod.fisc. Lega . 92140340347

Sede legale : strada Martinella 66/A 43124 Parma